



Disposizione di Servizio n. 5 del 28 marzo 2022

Oggetto: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 - “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione di emergenza”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto Legge 24 marzo n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione di emergenza”;

Viste le proprie disposizioni di servizio n. 1 dell'11 gennaio 2022 e n. 2 del 27 gennaio 2022;

Ritenuto di dover ribadire la stretta correlazione tra norme del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 e le soluzioni organizzative che il datore di lavoro pubblico è chiamato ad adottare per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

DISPONE

A far data dal 1° aprile 2022, i dipendenti delle sedi camerali di Catania, Ragusa e Siracusa sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- 1) Rientro generale in sede del Personale che ha optato per la modalità di lavoro da remoto disposto a gennaio 2022. Tale modalità verrà disciplinata col perfezionamento delle regole che saranno sancite dal “Piano operativo del Lavoro Agile” di prossima adozione, in sede di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione previsto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito nella L. 6/8/2021, n. 113;
- 2) Il Datore di lavoro valuterà, con il supporto del Medico competente, le posizioni riguardanti i lavoratori affetti da patologie che si trovino nelle condizioni individuate dall'art. 1, comma 3, D. M. 08 ottobre 2021;
- 3) art. 5, comma 2, *“A partire dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, nell'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi protezione delle vie respiratorie”. Art. 5, comma 8, “Fino al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche”;*
- 4) art. 6, comma 2, *“Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da*

vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto "green pass base", l'accesso ai seguenti servizi e attività, lettera d) corsi di formazione pubblici e privati".

Anche i lavoratori "over 50" dovranno esibire il "green pass base" per potere accedere nei luoghi di lavoro dell'Ente nel medesimo periodo;

5) *art. 7, lettera a) "Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, cosiddetto "Green pass rafforzato", l'accesso ai seguenti servizi e attività: lettera b) Convegni e congressi";*

6) Restano salve tutte le disposizioni impartite precedentemente in ordine all'accesso e al ricevimento dell'utenza che dovrà avvenire esclusivamente previo appuntamento;

7) I Signori Dirigenti sono incaricati della puntuale esecuzione della presente disposizione, avendo cura di segnalare tempestivamente allo scrivente qualsiasi anomalia o disfunzione nell'erogazione dei servizi;

8) Il Sig. Provveditore continuerà ad assicurare l'adeguato approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale fin qui forniti e a vigilare sul corretto utilizzo dei locali, con particolare riferimento alle modalità di accesso;

9) Di notificare la presente disposizione al Personale dipendente dell'Ente camerale;

10) Di notificare la presente disposizione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

11) Di pubblicare la presente disposizione sul sito web camerale nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione 1, Disposizioni Generali, Sottosezione 2 Atti Generali.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli